

Le domande più frequenti

1) Come faccio con il libri ?

R: Innanzitutto è bene assicurarsi che ad avere i libri sia lo studente, piuttosto che il docente, dopodiché è sempre possibile (previo consenso delle famiglie) farsi lasciare il libro in prestito quando lo studente non abbia la materia da studiare. Per legge è vietato fare fotocopie dei libri di testo, ma – sempre per legge – è possibile fare fotocopie di parte dei contenuti dei libri di testo. In alternativa è possibile far contattare il rappresentante della casa editrice dal docente curricolare per cercare di ottenere una copia promozionale oppure la scuola dispone di uno specifico fondo per il Sostegno che – se inutilizzato – potrebbe anche essere usato per acquistare alcune batterie di libri di testo.

2) Sono obbligato a seguire lo studente in tutte le discipline ?

R: purtroppo, a dispetto di quello che credono alcune persone, il docente di sostegno non è né un supereroe né un tuttologo quindi è fin troppo chiaro che non sempre sia in grado di affrontare alcune discipline che fino a quel momento non ha mai incontrato sul suo cammino. La pretesa che il docente di sostegno possa supportare uno studente in tutte le materie del piano di studio è abbastanza assurda sia per le ore di supporto (per gli obiettivi minimi solitamente vanno dalle 4,5 alle 8 ore settimanali) sia per le capacità del docente; in questo caso dovrebbe venire in soccorso il buon senso dei docenti curricolari e dello stesso docente di sostegno.

Il docente curricolare può e deve aiutare il suo collega in difficoltà e non deve lasciare solo a lui il compito di supportare lo studente diversamente abile.

Il docente di sostegno in quanto docente laureato (raramente solo diplomato), ma comunque persona adulta, deve cercare di sforzarsi nel supportare l'alunno diversamente abile anche dove egli non abbia sufficienti conoscenze.

3) Lo studente diversamente abile può essere bocciato o rimandato a settembre ?

R: nel caso di uno studente con un PEI per obiettivi differenziati, la bocciatura è una condizione molto difficile da realizzarsi. Essa può sostanzialmente avvenire per tre soli motivi:

- 1) Gravi sanzioni disciplinari che portino al 5 in condotta (sempre che questi motivi comportamentali non siano contemplati nella Diagnosi Funzionale).
- 2) Superamento del 25% di ore di assenza durante l'anno scolastico senza motivata giustificazione da parte delle famiglie.
- 3) Richiesta formale da parte delle famiglie.

Nel caso di uno studente con un PEI per obiettivi minimi, bocciatura e giudizio sospeso sono attuabili con le medesime modalità previste per gli studenti normodotati.

4) Come capisco che tipo di PEI redigere ?

R: il PEI è il secondo documento – dopo il PDF – che il docente di sostegno ha il compito di redigere. Per poter ottemperare a questo adempimento è necessario effettuare un'osservazione dello studente in classe e fuori dalla classe nei primi periodi in cui ci viene assegnato. Una buona osservazione solitamente è di circa 30 giorni, ma dipende anche dal numero di ore che si hanno con lo studente. Nel caso di docenti nominati tardivamente o in prossimità della scadenza della consegna del PEI è buona norma consultarsi coi docenti curricolari che hanno seguito lo studente oppure (se lo studente si trova in un anno successivo al primo) prendere la precedente programmazione e vedere quanto essa si avvicini ai dati dell'osservazione. Sebbene il consiglio degli altri docenti curricolari sia importante, esso non deve influenzare la decisione del docente di sostegno, in quanto il tipo di programmazione svolta determinerà anche il tipo di titolo di studio con cui lo studente uscirà dall'Istituto: diploma o attestato di frequenza.

5) Posso consultarmi col medico specialista o con gli assistenti sociali che seguono il mio studente ?

R: Sì, previo accordo con la famiglia, nel caso ci siano delle perplessità sui comportamenti dello studente o sulle strategie didattiche da adottare, il docente di sostegno può contattare il medico specialista che segue il suo studente ed organizzare un incontro a scuola coinvolgendo anche eventuali membri del CdC, il Dirigente Scolastico ed il coordinatore alle attività di sostegno.

Nel caso di studenti provenienti da comunità minorili è sempre buona norma prendere i recapiti degli assistenti sociali ed informali di qualsiasi dubbio o perplessità.

6) Posso avere le verifiche in anticipo e modificare le date delle interrogazioni ?

R: non esiste una norma di legge che regolamenti il rapporto tra il docente di sostegno ed i docenti curricolari. In genere deve prevalere il buon senso. Il docente di sostegno ha il diritto di informarsi presso i colleghi curricolari su quali temi verteranno eventuali verifiche, può concordare una diversa data di svolgimento (sia per lo scritto che per gli orali escluse le prove invalsi e gli scritti della maturità) può partecipare alle verifiche fornendo il suo supporto allo studente. Il docente curricolare non è obbligato a dare la verifica in anticipo, ma solitamente è suo interesse garantire allo studente le massime possibilità di successo scolastico e quindi può farlo.

7) Sono obbligato ad accompagnare il mio studente nelle uscite didattiche ?

R: No, non esiste un obbligo di legge all'accompagnamento dello studente nelle uscite scolastiche a meno che queste non siano sul territorio ed in orario di servizio (in quel caso, salvo impedimenti fisici certificati, c'è l'obbligo di accompagnamento).

Durante gli altri tipi di attività extrascolastica (uscite didattiche fuori dal territorio, viaggi d'istruzione, laboratori di approfondimento, alternanza scuola lavoro) il docente non è obbligato a seguire il proprio studente, ma in quel caso è comunque obbligato a rispettare il proprio orario di servizio ed estenderlo ad altri studenti oppure rendersi disponibile per eventuali esigenze della scuola. Chiaramente, quando si tratta di uscite didattiche – in virtù della conoscenza che l'insegnante di sostegno ha del proprio studente – egli viene sempre interpellato per primo e, solo successivamente, può essere sostituito.

8) E meglio seguire lo studente in classe o fuori dalla classe ?

R: Non esiste una risposta universale, ogni studente ha il proprio carattere e le proprie abitudini perciò sta al docente di sostegno cercare la soluzione più adatta. In generale sarebbe consigliabile attuare entrambe le strategie farlo lavorare in classe favorisce l'integrazione, farlo lavorare fuori dalla classe garantisce migliore attenzione. Nel caso di studenti con handicap di una certa entità il lavoro in aula sostegno è sicuramente preferibile, ma siccome ci saranno dei momenti o delle situazioni in cui gli stessi studenti si potrebbero ritrovare in classe col resto dei compagni è bene abituarli a conoscere frequentare i propri compagni di classe.

IMPORTANTE: è il docente di sostegno che decide se svolgere la sua attività in classe o meno, in nessun caso il docente curricolare può imporre di portare fuori lo studente diversamente abile.

9) Come mi comporto coi colleghi ostili ?

R: anche nella scuola simpatie ed antipatie non mancano. Mentre sul piacere o meno ad una persona non possiamo farci nulla, al contrario, l'eventuale l'ostilità di un docente curricolare può essere gestita in altra maniera.

La Legge 104 del 1992 all'articolo 13 ribadisce il fatto che il docente di sostegno sia contitolare della cattedra, dunque egli è a tutti gli effetti un docente della classe, fa parte del CdC e partecipa agli scrutini ed alle decisioni del medesimo CdC, il suo parere è importante quanto quello degli altri docenti (anzi, in certe situazioni anche di più) dunque di fronte ad un particolare collega che gli si dimostri ostile, quando tale ostilità ostacoli lo svolgimento della sua attività didattica e ne comprometta i risultati, egli può fare appello al Dirigente Scolastico ed al resto del CdC affinché tale ostilità cessi. Il docente di sostegno può appellarsi alle leggi sul mobbing e sull'interruzione di pubblico servizio; anche se prima di farlo sarebbe comunque meglio se si consultasse con il DS o con un'associazione sindacale.

10) Cosa non dovrei mai fare ?

R: sono tante le cose che un docente (non solo di sostegno) non dovrebbe mai fare, tra queste:

- Diffondere dati personali quali diagnosi o problemi dello studente a persone che non facciano parte del CdC.
- Obbligare fisicamente uno studente a fare qualcosa (piuttosto si verbalizza una nota disciplinare o si chiama il DS e la famiglia).
- Usare un linguaggio non adeguato all'ambiente scolastico (è vero che dobbiamo familiarizzare con gli studenti, ma poi loro riportano a casa tutto quello che diciamo o facciamo).
- Permettere allo studente di contravvenire al regolamento scolastico (divieto di fumo, orario dei servizi, ingressi posticipati, uscite anticipate, uso del telefono in classe, ecc.).
- Imporre atteggiamenti, stili di vita, scelte politiche o religiose differenti da quelle dello studente.
- Concentrarsi solo ed esclusivamente sull'aspetto didattico del suo rapporto con gli studenti, trascurando l'aspetto sociale ed umano.
- Imporre la propria presenza ad uno studente con non lo voglia (in quel caso è meglio consultarsi con la famiglia e col coordinatore alle attività di sostegno per stabilire una strategia didattica più adeguata).

11) Devo partecipare a tutti i Cdc ?

R: Sì, nei limiti delle 40 ore annuali destinate alle attività extrascolastiche (salvo docenti con contratto part-time) il docente di sostegno deve partecipare a tutte le attività quali Cdc, scrutini, Collegio docenti.

Naturalmente qualora su uno studente siano assegnanti più docenti (con esclusione degli scrutini e del Collegio docente) essi possono alternarsi.

Lo stesso discorso vale per i Cdc straordinari a cui il docente è tenuto a partecipare anche quando esso non riguardi il suo alunno nello specifico.

12) Devo obbligatoriamente assistere il mio studente durante gli esami di maturità ?

R: La normativa vigente non pone ufficialmente obbligo al docente di sostegno di assistere il proprio studente nel corso della maturità; al punto che il docente è libero di compilare o meno la propria candidatura come membro esterno sulla piattaforma Istanze on-line. Tuttavia, lo stesso modulo di partecipazione chiede ai docenti di sostegno se essi abbiano studenti in classi terminali, proprio perché in questo caso l'USP di competenza dovrebbe scartare la loro candidatura. Naturalmente, anche se il docente non può essere obbligato a seguire lo studente, la sua non-assistenza sarebbe una grave mancanza nei confronti di un alunno che egli ha seguito per tutto l'anno scolastico. Chiaramente, per documentati motivi personali o di salute, il docente di sostegno può essere esonerato dal compito dell'assistenza alla maturità ed essere sostituito da un altro docente selezionato all'interno dell'Istituto di appartenenza.

13) Posso obbligare una famiglia a firmare un PEI differenziato ?

R: ASSOLUTAMENTE NO !!!!

Sebbene uno studente possa presentare gravi difficoltà in diverse discipline ed il Cdc ed il docente di sostegno siano d'accordo nel suggerire una programmazione per obiettivi differenziati, la parola finale spetta alla famiglia che – spesso – di fronte alla prospettiva che il proprio figlio non consegua un diploma oppone strenua resistenza.

In quel caso non bisogna insistere, lo studente verrà seguito con una programmazione per obiettivi minimi e qualora non sia in grado di raggiungere i suddetti obiettivi verrà valutato con giudizio sospeso oppure verrà non ammesso all'anno successivo o agli esami.

14) Da che età un studente può essere seguito dal docente di sostegno ?

R: Fin da quando lo studente viene certificato come persona diversamente abile. A volte la diagnosi di disabilità viene fatta subito dopo la nascita (in certi casi anche durante la gravidanza) e quindi i genitori possono fare le dovute pratiche di modo che già nelle scuola dell'infanzia il proprio figlio venga seguito dal docente di sostegno.

In altri casi, non sempre i genitori si accorgono per tempo della disabilità del figlio e solo dopo ripetute bocciature o le osservazioni del Cdc si convincono a portare dal medico specialista iniziando l'iter necessario all'assegnazione del docente (quindi potrebbe facilmente capitare che uno studente che per i primi anni di scuola è stato trattato come studente normodotato o BES alla fine risulti uno studente diversamente abile).

DOCUMENTI UTILI

Accordo di programma usrlombardia.pdf

Convenzione ONU.pdf

GLIP pavia guida alla stesura di pei e PDF.pdf

guida genitori.pdf

Legge104_92.pdf

Linee guida integrazione scolastica alunni con disabili

La buona scuola Decreti delegati

Link utili

嬭 <http://www.provincia.pv.it/attachments/article/2102/Accordo%20programma%20alunni%20disabilit%C3%A0.pdf>

嬭 <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesSto>

嬭 <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesSto>

嬭 <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesSto>

嬭 <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/disabilita>

嬭 <http://www.icmede.gov.it/w/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=9047>